



ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 31 MAGGIO 2015

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

PROTOCOLLO D'INTESA

Riunione del 7 maggio 2015

In ottemperanza alla circolare ministeriale n. 14/2015, trasmessa con nota della Prefettura U.T.G. di Cosenza prot. n.18270/2015/elett., i rappresentanti dei partiti e movimenti politici sottoelencati ritengono opportuno sottoscrivere il presente protocollo d'intesa, predisposto del Segretario Generale, al fine di assicurare la piena osservanza delle prescrizioni contenute nella disciplina della propaganda elettorale, contenuta nella normativa di seguito riportata:

- > Legge 4 aprile 1956, n. 212 - *"Norme per la disciplina della propaganda elettorale"*;
- > Legge 24 aprile 1975, n. 130 - *"Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali"*;
- > Legge 25 maggio 1970, n. 35210, *Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*;
- > Legge 22 maggio 1978 n. 199, *Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*;
- > Legge 10 dicembre 1993, n. 515, *Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*;

Si evidenziano, inoltre, le disposizioni in materia di propaganda radio-televisiva e in particolare della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, nonché i provvedimenti adottati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, successivamente richiamate nel successivo paragrafo 11, art. 11.4 del presente protocollo di intesa.

PARAGRAFO N. 1

Premessa

La campagna elettorale dovrà svolgersi nel rispetto delle regole del corretto confronto democratico con reciproca tolleranza, evitando intemperanze verbali ed espressioni offensive, nonché disturbi e danneggiamenti ai mezzi di propaganda consentiti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali.



Nell'esercizio delle attività connesse alla campagna elettorale dovrà essere garantita la tutela dell'ambiente, del patrimonio storico, monumentale e artistico e del decoro urbano in genere.

I singoli raggruppamenti politici o candidati, si impegnano ad assicurare la scrupolosa osservanza alla legge ed agli impegni di cui al presente protocollo di intesa.

PARAGRAFO N. 2

Disciplina delle affissioni

La materia delle affissioni è regolata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, modificativa della legge 4 aprile 1956, n. 212. In base a tale normativa la propaganda elettorale diretta, mediante affissioni negli appositi spazi ha inizio, al più tardi, a decorrere dal 30° giorno antecedente le elezioni.

Ovviamente, ai sensi dell'art. 5 della legge N. 212/56, le affissioni possono avvenire soltanto a seguito della ripartizione degli spazi da parte della Giunta Comunale. Sussiste il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò dal Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 L. n. 212/ 56 come modificata dalla L. n. 130/1975) ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina (art. 162 del D. Lgs. n. 42/2004).

L'Amministrazione comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione e/o imbiancatura dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati - per ciascun candidato o lista - nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio, sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, Legge 515/93 come modificato dall'art. 1, comma 178. della Legge 27.12.2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).

Il Commissario Straordinario disporrà che sia tenuta pronta una squadra, nell'arco delle 24 ore, per eventuali defissioni di materiale propagandistico al di fuori degli spazi consentiti già assegnati.

In sede di repressione della violazione di cui trattasi, essendo la sanzione di natura amministrativa, va applicata la normativa prevista dalla legge n. 689/1981.

Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75).

Devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 81 legge n. 212/1956 come modificato dalla legge 130/75).

Le affissioni possono essere effettuate, inoltre, fino alla mezzanotte del venerdì 29 maggio 2015 precedente il voto; a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di



pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. (artt. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130 e successive modificazioni e integrazioni);

Qualora la defissione sia avvenuta dopo le ore 24,00 del 29 maggio 2015, sarà consentita la riaffissione dei manifesti ingiustamente oscurati, con specifico controllo da parte della Polizia Municipale, all'uopo attivata, al momento della riaffissione.

PARAGRAFO N. 3

Divieti di propaganda elettorale

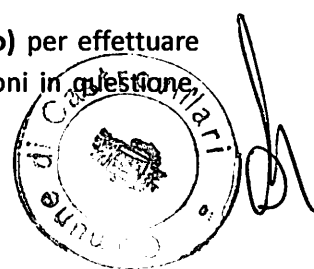
Dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni e quindi da Giovedì 30 aprile 2015, sono vietate le seguenti forme di propaganda:

- E' vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico ivi compresi tabelloni, striscioni, drappi, cartelli, standardi o altri mezzi analoghi (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti).
- E' vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
- E' vietata la propaganda elettorale luminosa mobile.
- E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni.
- E' vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. Detta esposizione è vietata anche nelle vetrine dei cosiddetti *Point* elettorali. In eccezione al predetto divieto, l'art. 1, comma 4, legge n. 212/1956, consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici. Tuttavia, al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano ingiustificatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l'autorizzazione alla affissione prevista all'art. 28 del D.P.R. n. 639 sopra citato deve essere precedente alla data di convocazione dei comizi
- E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo. Rientrano nel divieto, ad esempio, le esposizioni di manifesti elettorali affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via (convenzionalmente si intendono ammessi i manifesti esposti internamente ad una distanza dalla vetrina non inferiore ad 1 metro).
- E' da ritenersi altresì vietata l'installazione in luogo pubblico, compresi i gazebo aperti, di tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente temi di discussione elettorale, compresi quelli piazzati nelle adiacenze di tavoli o banchetti.

PARAGRAFO N. 4

Istallazione di postazioni fisse

In relazione alla questione della istallazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale per le elezioni in questione,



può essere consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo alle seguenti determinate condizioni:

- a) Tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che richiamano formazioni politiche o candidati;
- b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della L. 212/1956 e successive modificazioni.

Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

PARAGRAFO N. 5

Propaganda figurativa non luminosa

E' consentita ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Tuttavia, per quanto riguarda la sosta in luogo pubblico dei mezzi destinati alla propaganda figurativa mobile, si prende atto che in questo caso potrebbe ravvisarsi una forma di propaganda a carattere fisso in luogo pubblico e quindi una violazione di norme. A tale riguardo, in linea con gli orientamenti assunti dal Ministero dell'Interno su tale specifica problematica, si evidenzia che allorquando la sosta dell'automezzo risultasse troppo prolungata si configurerebbe nella fattispecie un'illegittima duplicazione di spazi di propaganda elettorale consentita.

E' pertanto da ritenersi ammessa la sola sosta tecnica (rifornimento di carburante, avaria meccanica e situazioni similari).

Le soste prolungate devono necessariamente comportare l'oscuramento totale degli strumenti di propaganda trasportata sui mezzi (mediante ricovero dei veicoli in ambienti chiusi ovvero copertura dei pannelli).

PARAGRAFO N. 6

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Dovranno rigorosamente essere osservate le seguenti condizioni nel dare annuncio al pubblico di comizi a mezzo di altoparlanti su autovetture circolanti, dalle sedi dei partiti e dei movimenti politici o nella stessa piazza dove si tiene il comizio:

- L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi o le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente. Tale forma di propaganda è soggetta alla preventiva autorizzazione del Commissario Straordinario.
- Effettuare le comunicazioni stesse a volume ridotto in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed agli oratori che eventualmente tenessero nelle immediate vicinanze.



PARAGRAFO N. 7

Propaganda elettorale su quotidiani e periodici

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali sino al penultimo giorno prima delle elezioni (art. 7, comma 1 e 2, legge n. 28/2000) sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici:

- annunci di dibattiti;
- tavole rotonde;
- conferenze;
- discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati.

PARAGRAFO N. 8

Disciplina dei comizi e delle riunioni di propaganda elettorale

Art. 8.1

Il giorno 1 Maggio 2015, trentesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni amministrative, formalmente avrà inizio la campagna elettorale.

I comizi in luogo pubblico potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali nei seguenti orari:

dalle ore 9,30 alle ore 13,00

dalle ore 16,00 alle ore 23,00

Per gli ultimi due giorni di campagna elettorale, e cioè per i giorni 28 e 29 maggio 2015, l'orario pomeridiano dei comizi è stabilito dalle ore 16,00 alle ore 24,00.

Per quanto riguarda la durata dei comizi, si stabilisce la durata massima di 2 ore.

Art. 8.2

Altre iniziative, come “giornali parlati” su veicoli in sosta, attorno ai quali è possibile esporre pubblicità elettorale per la durata dell’iniziativa, sono consentite nell’arco di tempo dalle ore 9,30 alle ore 21,30 ininterrottamente. Gli stessi “giornali parlati”, tuttavia, non potranno essere diffusi da veicoli in movimento recanti apparecchiature amplificatrici.

Gli organizzatori informeranno non prima di due giorni, dalla data fissata per il comizio, con apposita comunicazione scritta, le Autorità Comunali e gli Organi di Polizia, per gli adempimenti di rispettiva competenza, dei comizi e dei “giornali parlati”, che si propongono di organizzare, indicandone il giorno, l’ora e il luogo anche se periferico, possibilmente secondo un calendario settimanale, comunicando, poi, tempestivamente le eventuali variazioni.

Art. 8.3

Il Comune, per il tramite della Polizia Municipale, individuerà i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale. Per l’utilizzo di detti siti e delle citate piazze, saranno stabiliti, previa apposita intesa, turni tra i vari partiti e gruppi politici. In tal caso, ciascun partito e/o gruppo politico darà conferma al Comune dell’effettuazione del comizio quarantotto ore prima del suo inizio.



I suddetti siti e le stesse piazze saranno a disposizione delle organizzazioni fiancheggiatrici nei giorni e nelle ore non impegnati dai partiti e/o gruppi politici, che partecipano alla campagna elettorale.

La Polizia Municipale, comunicherà, appena noti, agli Organi di Pubblica Sicurezza, i comizi già concordati.

Art. 8.4

Resta inteso che i siti individuati dal Comune per lo svolgimento della campagna elettorale potranno non essere concessi in quelle occasioni in cui vi siano previste manifestazioni già organizzate o con presenze istituzionali. In tali casi la Polizia Municipale provvederà ad individuare altri siti e/o piazze, nei quali potranno essere tenuti i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Art. 8.5

Per i comizi e le riunioni elettorali saranno evitati luoghi nei quali, a causa della loro ubicazione, possono essere arrecati intralci al traffico od ai mercati ovvero disturbo ad ospedali, scuole, luoghi di culto, case di riposo, convitti, caserme ed altre convivenze e non potranno essere tenuti comizi nei cortili di private abitazioni o condomini.

Art. 8.6

E' ammessa la predisposizione di banchetti, da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale.

Art. 8.7

Durante i comizi è escluso il contraddittorio. Non è considerata "contraddittorio" la possibilità offerta dall'oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti e delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte.

Art. 8.8

Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini, da parte di altre forze politiche diverse da quelle che hanno organizzato gli stessi comizi. Non verranno, infine, usati, nell'arco di metri 500 dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, e comunque in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo al comizio in corso, altoparlanti su mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali. Parimenti, è vietata l'effettuazione di cortei o parate, da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso.

Art. 8.9

In occasione dell'effettuazione di comizi e riunioni elettorali, è fatto divieto di portare armi, anche per le persone munite di licenza, con comminazione, altresì, di sanzioni per il porto di armi improprie (art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110).

Art. 8.10

I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere scrupolosamente osservati dagli organizzatori.



Art. 8.11

Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma di civile confronto. Tutti i partiti ed i gruppi presenti concordano nell'escludere, specie al termine dei comizi, l'effettuazione dei cortei anche motorizzati, parate, fiaccolate ed altre manifestazioni di propaganda di questo genere. Al termine dei comizi e delle riunioni, gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi.

Potranno inoltre sostare, nelle aree interessate dallo svolgimento dei comizi, i mezzi di propaganda mobile, appartenenti alla stessa forza politica che ha promosso il comizio, per l'intera durata dello stesso.

Art. 8.13

Ove diversi oratori si siano prenotati per la stessa località, dovranno alternarsi, in linea di massima, con turno non superiore ad un'ora.

Alle ore 24,00 di venerdì 29 maggio 2015, i comizi dovranno avere improrogabile termine, come per legge.

Art. 8.14

Si precisa che in ordine alla prenotazione dei comizi elettorali, nel caso di una coalizione di partiti o movimenti politici, che sostengono un unico candidato, sarà cura della coalizione predetta, sostenitrice dell'oratore, e non dei rappresentanti delle singole liste o dei singoli partiti e/o movimenti politici, prenotare l'ora e la località del comizio.

In via generale, nelle situazioni che presentano problematiche che non trovano una condivisa soluzione tra i rappresentanti dei partiti, si potrebbe procedere mediante sorteggio.

Art. 8.15

Nel caso in cui un candidato o un partito o movimento politico non possa o non voglia tenere il comizio o altra forma di propaganda consentita per l'orario assegnato, lo comunicherà entro le ore 13,00 alla Polizia Municipale, e, pertanto, l'ora rimarrà eventualmente inutilizzata.

Tuttavia è consentito che tra i candidati, gruppi e movimenti politici che partecipano alla campagna elettorale assegnatari di spazi temporali del medesimo giorno, siano effettuati scambi di orario, previa comunicazione alla Polizia Municipale. Tale scambio potrà essere effettuato anche per turni ricadenti in giorni diversi, al fine esclusivo di agevolare la partecipazione degli oratori di livello nazionale. In tale evenienza la prevista comunicazione alla Polizia Municipale dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima.

E' vietato recare disturbo ai comizi. Pertanto, nel corso di un comizio, o nei momenti immediatamente precedenti il suo inizio, è vietata, nel luogo dove esso avviene, l'installazione di tavoli o banchetti nonché la distribuzione ai partecipanti di volantini di diverso orientamento rispetto a quello di cui il comizio stesso è espressione; non è ugualmente consentito il transito di mezzi mobili, mezzi motorizzati o comunque in movimento annuncianti ora e luogo di altro comizio, nella immediata prossimità di piazza, strade o località dove sono in corso pubbliche riunioni di



propaganda elettorale; nel caso in cui il transito sia inevitabile per necessità di circolazione stradale, ecc., le persone sui mezzi mobili in movimento sospenderanno gli annunci per tutto il tempo necessario a non arrecare disturbo alla manifestazione in corso.

Art. 8.16

I festivals e le altre manifestazioni politicamente qualificate, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale; e, pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle Leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni che prevedono, in particolare, l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all'uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni, ed, infine, il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente (cioè sabato 30 maggio 2015) ed in quelli stabiliti per le votazioni (cioè domenica 31 maggio 2015 e domenica 14 Giugno 2015 per l'eventuale turno di ballottaggio), a norma dell'art. 8 della Legge n. 130/1975 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.17

Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

La Polizia Municipale disporrà che durante l'intera campagna elettorale, sia dei giorni feriali che festivi, nell'ora precedente l'inizio della manifestazione e nell'ora successiva la conclusione delle stesse, le piazze adibite a comizi elettorali siano tenute sgombrare da autovetture in sosta, dirottando il traffico sulle vie adiacenti.

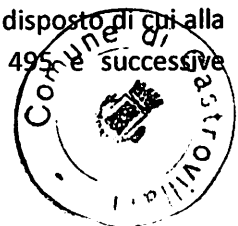
Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlante, sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati, (par. 25 della circolare del Ministero dell'Interno n 1943 del 1980).

Non dovranno essere effettuati "giornali parlati", trasmessi da auto in movimento recanti apparecchiature amplificatrici.

E' consentito l'uso degli altoparlanti nelle riunioni di propaganda elettorale su autovetture ferme. Al fine di rispettare, però, il carattere di propaganda fissa consentita dalla legge, è necessario che gli spostamenti, le soste nelle diverse località e gli intervalli nell'uso delle apparecchiature, siano tali per distanze e per tempo da non prefigurare, in pratica, le caratteristiche della propaganda mobile vietata invece dalla legge.

Art. 8.18

Dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè dal Giovedì 30 aprile 2015, l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della Legge 130/1975 e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi del combinato disposto di cui alla predetta norma e dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive



modificazioni, la propaganda elettorale, qualora venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Commissario Straordinario.

Gli altoparlanti mobili, secondo quanto prescrive il citato art. 7 della legge n. 130/1975 e successive modificazioni e integrazioni, potranno funzionare soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale. Anche per quanto riguarda gli altoparlanti mobili, dovrà evitarsi, a tutela del riposo dei ricoverati, che se ne faccia uso nelle vicinanze di ospedali, case di cura e case di riposo.

PARAGRAFO N. 9

Inizio del divieto di propaganda

Si rammenta, altresì, che nel giorno precedente la votazione, e cioè sabato 30 maggio 2015 e nella giornata di domenica 31 maggio 2015 nonché in quelle di domenica 14 Giugno 2015, giornata di eventuale ballottaggio, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta od indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda. Nei giorni delle votazioni è vietata, altresì, qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di duecento metri dall'ingresso dei seggi (art. 9 Legge n. 212/56, come modificato dall'art. 8 Legge 130/1975 e successive modificazioni e integrazioni).

PARAGRAFO N. 10

Ulteriori chiarimenti in materia forniti dal ministero dell'interno per la disciplina di particolari forme di propaganda elettorale

Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti;

I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi).

Pertanto, per la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della Legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica: l'illecito, dunque, non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, consenta anche la visione all'interno. Per esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina.

In conformità dell'art. 6 della Legge n. 212/56, come sostituito dall'art. 4 della Legge n. 130/75 e successive modificazioni e integrazioni, in combinato disposto con il regime delle affissioni in materia di propaganda elettorale, è da ritenere proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le quali, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura del Comune.



Durante il periodo di propaganda elettorale, è ammessa da parte di partiti e gruppi politici l'attuazione di iniziative politiche (ad esempio: raccolta di firme per la presentazione di leggi di iniziativa popolare) non attinenti direttamente od indirettamente le consultazioni elettorali in corso, mediante l'installazione di banchetti o postazioni fisse, che non dovranno, però, esporre contrassegni e/o simboli, che richi amino formazioni politiche o candidati, partecipanti alla competizione elettorale.

Previa specifica autorizzazione comunale, è consentita, inoltre, l'installazione di "banchetti elettorali", sul suolo pubblico, ad adeguata distanza fra gli stessi, identificabili esclusivamente mediante l'utilizzo di bandiere, che svolgano attività di volantinaggio. Durante il periodo elettorale non è consentito, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/56 e successive modificazioni, l'utilizzo di manifesti elettorali.

PARAGRAFO N. 11

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Si richiamano, altresì, sinteticamente, ulteriori disposizioni in materia di propaganda elettorale, previste dalla vigente normativa (Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica").

Art. 11.1

Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione – ai sensi dell'art. 8 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28 – e quindi a partire da sabato 16 Maggio 2015, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

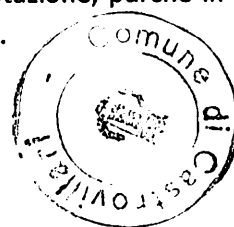
Art. 11.2

Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

In relazione ad eventuali richieste avanzate da istituti demoscopici ed intese a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, è utile precisare che detta attività non è soggetta a particolare autorizzazione ferme restando le prescrizioni contenute nell'art 8 della Legge n. 28/2000.

Al riguardo, in conformità di specifiche direttive ministeriali, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici, sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni elettorali per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.



Art. 11.3

Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti.

Art. 11.4

Provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni datato 15 marzo 2012

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno antecedente la votazione, data di affissione del relativo manifesto) e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale – n. 88 del 16 Aprile 2015 è stata pubblicata la Deliberazione n. 165/15/Cons in data 15 Aprile 2015 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relativi alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dirette dei consigli circoscrizionali fissate per il giorno 31 maggio 2015".

Il suddetto provvedimento è anche consultabile sul sito www.agcom.it

Al riguardo, in relazione a segnalazioni in ordine a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, si precisa che le relative segnalazioni devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente alla predetta Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.

PARAGRAFO N. 12

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Al riguardo, si precisa che l'espressione "pubblica amministrazione" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse personali e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.



In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

Castrovillari 07.05.2015

Seguono le firme:

Antonio Bonfatti (Coalizione De Polito)
Raffaella (Città Viva)
Franco (PARTECIPA CASTROVILLARI!)

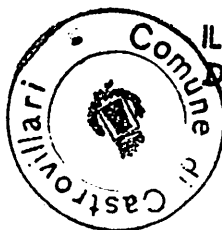
Roberto Lepore (MOVIMENTO 5 STELLE)

F.F. BULCOARO UHA FOR-AN

Carlo Bulcoaro Solido e Deciso
De Polito (CASTROVILLARI CITTÀ VIVA)

Francesco Rattore (Castrovillari Solido)

Carlo



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maurizio Ceccherini

[Handwritten signature]